



PATTO di COLLABORAZIONE ORDINARIO

PER INTERVENTI DI CURA, MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DELLO STATO DECORO DI
N° 6 FIORIERE IN GHISA SITE IN “PIAZZA DI CARIGNANO”
(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede del Municipio I Centro Est situata in via delle Fontane 2-16126 Genova, in esecuzione della
D. D. n° 113 del 11 ottobre 2019, che ha approvato il Patto di Collaborazione in oggetto:

tra

- Il Comune di Genova - Municipio I Centro Est, con sede legale in Genova 9, C. F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. Marco Pasini, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù del Provvedimento del Sindaco N° 232 del 28.06.2018 ed ai sensi del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta;

e

- Il Sig. ██████████ in qualità di Presidente del CIV-CARIGNANO, di seguito denominato “Soggetto Proponente”, con sede in Corso Mentana 21/2 – 16128 Genova

premessso

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;
- che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio I Centro Est promuove iniziative volte a salvaguardare ed a migliorare la qualità del verde pubblico, attraverso il coinvolgimento di privati cittadini, Associazioni di Volontariato, Enti, Soggetti Pubblici o Privati nella gestione manutentiva delle aree verdi di competenza municipale.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del Patto di Collaborazione

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di tipo ordinario ai sensi degli Artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia. L'oggetto della proposta del Patto di Collaborazione riguarda la cura, manutenzione e mantenimento dello stato di decoro di N° 6 fioriere in ghisa fornite dal Municipio, da posizionare ai due lati dell'accesso alla Basilica di Santa Maria dell'Assunta sita in "Piazza di Carignano", meglio definita nell'allegata planimetria, parte integrante del presente provvedimento (All.B-Stralcio Planimetrico).

Art. 2 – Obiettivi e Azioni

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio I Centro Est (d'ora in poi Municipio) ed il Soggetto Proponente.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- a) pulizia costante e mantenimento dello stato di decoro delle due aree occupate dalle fioriere;
- b) cura e manutenzione regolare delle fioriere e delle piante messe a dimora;
- d) vigilanza sulla corretta fruizione dei luoghi;
- e) segnalazione di atti vandalici e situazioni di pericolo anche potenziale.

Art. 3 – Modalità di collaborazione

Il Municipio I Centro Est ed il Soggetto Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività.

Il Soggetto Proponente si impegna a:

- a) effettuare la regolare manutenzione delle fioriere, secondo le indicazioni impartite dal Municipio, come meglio di seguito specificato:
 - messa a dimora delle piante ornamentali fornite dal Municipio (All.C-Distinta materiali e piante);
 - pulizia costante e sistematica delle fioriere e mantenimento dello stato di decoro delle aree occupate dalle fioriere;
 - annaffiatura manuale e pulizia delle piante dalle parti secche secondo necessità;
 - potatura ed eventuale risagomatura delle piante di Agrifoglio (*Ilex aquifolium* – "Argentea marginata"), almeno una volta l'anno;
 - sostituzione delle piantine in sofferenza della specie Loropetali ed Ederine (*Loropetalum chinense*/*Edera helix* in varietà) con piante di pari specie;
 - pulizia costante delle piante da fiore stagionali dalle parti secche e sostituzione delle stesse almeno due volte l'anno a propria scelta;
 - concimazione organica da eseguirsi in autunno ed alla ripresa della stagione vegetativa.

Il Soggetto Proponente si impegna, inoltre, a:

- svolgere le attività indicate al punto 2) del presente documento, nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni del Comune di Genova;
- svolgere le attività concordate con continuità fino allo scadere del presente Patto e secondo le indicazioni impartite dal Municipio;

- effettuare a propria cura e spese le lavorazioni di messa a dimora delle piante e la regolare manutenzione delle fioriere, secondo le prescrizioni tecniche concordate con il Municipio;
- non intraprendere iniziative volte a modificare lo stato dei luoghi senza un preventivo accordo con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- effettuare la vigilanza in maniera discreta, senza interventi verbali nei confronti di utenti che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni: il Soggetto Proponente dovrà limitarsi a segnalare immediatamente alla **Polizia Locale** od ai **Carabinieri** della Stazione più vicina, le situazioni rilevate;
- segnalare all'**Ufficio Segnalazioni dell'Area Tecnica del Municipio**, le situazioni di pericolo, anche potenziali, impianti tecnici, arredi e strutture ivi presenti:

tel. 010.5574563 – fax 010.5574564 – 010.5574614

e-mail-municipio1segnalazioni@comune.genova.it

Il Municipio si impegna a:

- garantire, attraverso il proprio personale, assistenza, sostegno e supporto tecnico alle iniziative poste in essere dal Soggetto Proponente;
- svolgere funzioni di coordinamento, presso gli Uffici interni e/o esterni all'Amministrazione Comunale, per interventi di supporto alle attività del Soggetto Proponente e favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Atto;
- garantire, attraverso un sistematico monitoraggio dell'area in oggetto, il rispetto degli accordi sottoscritti;
- fornire N° 2 cartelli di cm 15 x 30, riportanti il logo del Comune di Genova e del Municipio I Centro Est e la frase "*Il Comune di Genova ringrazia... (Soggetto Proponente/logo)... che provvede alla manutenzione di questo spazio verde*".

Art. 4 – Responsabilità

Si conferma:

- l'attribuzione di responsabilità civile nei confronti di terzi alla Ditta esecutrice/affidataria della manutenzione del verde, durante l'esecuzione degli interventi come previsti dal presente Atto;
- l'attribuzione della normale responsabilità civile nei confronti di terzi alla Civica Amministrazione prevista per tutti gli spazi aperti alla fruizione pubblica, non essendo "**CIV CARIGNANO**", rappresentata dal Presidente ██████████ titolare di nessuna forma di Concessione né di godimento reale dell'Area e degli arredi a verde, oggetto del presente Atto.

Art. 5 – Trasparenza, Misurazione e Valutazione

Il Municipio:

- si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica;
- garantisce al Soggetto Proponente la facoltà di diffondere pubblicamente la propria attività con i mezzi di comunicazione che riterrà più idonei;
- si impegna a pubblicare il presente Patto di Collaborazione sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione condivisa.

Art. 6 – Controversie

- La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente.
- Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di cui all'Art: 20 del Regolamento.

Art.7 – Durata, Sospensione e Revoca

- Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di anni **1 (uno)** dalla data della sottoscrizione.

- Qualora non intervengano disdette da una delle due parti, il Patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti fatta salva una preventiva verifica da parte degli Uffici Tecnici del Municipio rispetto a quanto concordato;
- E' onere del Soggetto Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto;
- Il Comune di Genova e/o il Municipio I Centro Est, per sopraggiunti motivi di interesse generale, possono disporre la revoca del presente Patto;
- Il Municipio I Centro Est, si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Art. 8 – Modifiche al Patto di Collaborazione

- Ogni eventuale modifica al presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le parti contraenti;
- Qualunque intervento di modifica in ordine alla scelta delle piante da porre a dimora nelle fioriere, dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- Qualunque intervento di modifica allo stato attuale dell'area in oggetto, non espressamente autorizzato dagli Uffici Tecnici del Municipio, dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione del presente Patto, sarà addebitato al Soggetto Proponente.

Art. 9 – Rapporti Economici

- Il presente Patto, stipulato tra il Municipio ed il Soggetto Proponente, regola interventi di cittadinanza attiva, restando il Municipio del tutto estraneo ad ogni rapporto individuale di lavoro o di prestazione d'opera;
- Il rapporto tra le parti è a titolo gratuito, nessun corrispettivo è dovuto da parte del Comune/Municipio a favore del Soggetto Proponente per le attività svolte.

Art. 10 – Norma finale


- Per quanto non espressamente convenuto nel presente Patto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni urbani";
- Il presente Patto è redatto in duplice copia, completa degli Allegati (A-B-C), e conservato da ciascuno dei firmatari;
- Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del presente Patto, riguardano:
 - 1) All. A - Richiesta del Patto di Collaborazione Ordinario
 - 2) All. B - Stralcio Planimetrico dell'area, oggetto del presente Patto
 - 3) All. C - Distinta materiali e piante

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova.....

22-10-2019


Per il Comune di Genova – Il Direttore del Municipio I Centro Est
Dott. **Marco Pasini**



Per il "CIV CARIGNANO" - Il Soggetto Proponente
Il Presidente

[Redacted name]


CIV CARIGNANO
Corso Mentana 21/2
16128 Genova
P. IVA: 02614440994
Codice univoco-W:ZYVJK9





STRALCIO PLANIMETRICO - ALLEGATO B

PATTO DI COLLABORAZIONE - N° 6 FIORIERE "PIAZZA DI CARIGNANO"





DISTINTA MATERIALI E PIANTE – ALLEGATO C

PATTO DI COLLABORAZIONE – N° 6 FIORIERE “PIAZZA DI CARIGNANO”

- 1) n° 6 Agrifogli variegati (Ilex aquifolium-“Argentea marginata”) - vaso 24
- 2) n° 12 Loropetali (Loropetalum chinense) - vaso 15
- 3) n° 24 Ederine variegata (Edera helix variegata)- vaso 10
- 4) n° 24 Ederine (Edera helix)- vaso 10
- 5) n° 120 Viole del pensiero/viole cornute con colori in varietà - vaso 10
- 6) n° 2 sacchi grandi di argilla espansa
- 7) n° 18 sacchi lt 50 di terra

SCHEMA PROGETTO ALLESTIMENTO FIORIERA

